CITTÀ DI AIROLA

Città di Airola

Provincia di Benevento

ORDINANZA SINDACALE N°: 73/2026

Settore / Ufficio: AREA ORGANI POLITICI
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – Incendio zona industriale Airola– Zona PIP – Via Caracciano – Adozione di misure urgenti e precauzionali a tutela della salute pubblica e privata della popolazione

Il Sindaco

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50, comma 5, ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti necessarie alla tutela della salute pubblica;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 3, in materia di obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi;

RICORDATO CHE

- in data 31 agosto 2026 si è verificato un incendio di rilevanti proporzioni presso la Zona Industriale del Comune di Airola e, precisamente, nell'area PIP di Via Caracciano;
- l'incendio ha determinato lo sviluppo di una consistente colonna di fumo, visibile anche a notevole distanza e potenzialmente suscettibile di interessare le aree limitrofe a quella direttamente coinvolta dall'evento;
- sul luogo dell'incendio risultano impegnate le competenti squadre dei Vigili del Fuoco, nonché le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale;
- l'evento, per la sua natura e localizzazione, determina una situazione di potenziale esposizione della popolazione ai fumi e ai prodotti della combustione, la cui composizione e concentrazione dovranno essere oggetto delle necessarie verifiche da parte degli organismi tecnici e sanitari competenti;

- allo stato, nelle more degli accertamenti e delle eventuali risultanze delle attività di monitoraggio ambientale e sanitario, sussiste la necessità di adottare, in via cautelativa e precauzionale, immediate misure finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione ai fumi provenienti dall'incendio;

CONSIDERATO CHE

- la tutela della salute pubblica impone l'adozione di ogni misura ragionevole e proporzionata idonea a prevenire o ridurre l'esposizione della popolazione ai fumi e ai prodotti della combustione derivanti dall'incendio;
- ricorrono, pertanto, i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, attesa la necessità di intervenire con immediatezza in relazione a una situazione eccezionale e temporanea, non adeguatamente fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti amministrativi;
- le misure di seguito disposte hanno carattere temporaneo, cautelativo e precauzionale, sono strettamente correlate alla durata dell'emergenza e potranno essere modificate, integrate o revocate in relazione all'evolversi della situazione e alle indicazioni che saranno fornite dalle autorità sanitarie e ambientali competenti;

RICHIAMATE

- la precedente **Ordinanza Sindacale n. 71 del 31 agosto 2026**, con la quale sono state già disposte misure urgenti e precauzionali a tutela della salute pubblica e privata della popolazione;
- la precedente **Ordinanza Sindacale n. 72 del 31 agosto 2026**, con la quale è stata disposta l'attivazione del Centro Operativo Comunale – C.O.C. per le necessarie funzioni di supporto finalizzate al monitoraggio dell'evoluzione dell'emergenza ed alla attuazione delle necessarie misure a tutela della popolazione;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE la situazione determinatasi non può ritenersi esaurita con il solo spegnimento delle fiamme, dovendosi tenere conto:

- della possibile prosecuzione delle operazioni di spegnimento, raffreddamento e messa in sicurezza del sito;
- della possibile persistenza di fenomeni di combustione o di emissione di fumi anche nelle fasi successive;
- della variabilità della direzione e dell'intensità dei venti;
- della possibile dispersione e ricaduta al suolo dei prodotti della combustione;
- della necessità di acquisire e valutare le risultanze dei monitoraggi ambientali effettuati dagli organismi competenti;
- della necessità di consentire alle autorità sanitarie e ambientali di verificare l'evoluzione della situazione e di fornire le conseguenti indicazioni alla popolazione;

DATO ATTO che

- allo stato non risultano ancora disponibili risultanze definitive e complete dei monitoraggi ambientali e sanitari tali da consentire di escludere ogni possibile esposizione della popolazione ai prodotti della combustione;
- la presente ordinanza, pertanto, non presuppone né attesta l'avvenuta contaminazione del territorio comunale, ma costituisce una misura temporanea di massima cautela

adottata nelle more del completamento degli accertamenti tecnici, ambientali e sanitari;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, che

- gli edifici scolastici, i centri estivi, gli uffici pubblici e le aziende del territorio comunale costituiscono luoghi caratterizzati dalla contemporanea e prolungata presenza di un numero significativo di persone;
- l'apertura delle suddette attività comporterebbe inoltre la movimentazione sul territorio comunale di alunni, bambini, famiglie, docenti, personale ATA, dipendenti etc, con conseguente incremento degli spostamenti e della permanenza all'aperto;
- la popolazione scolastica comprende in misura prevalente bambini, adolescenti e soggetti di minore età, nei confronti dei quali appare necessario adottare un livello particolarmente elevato di cautela rispetto all'esposizione ai fumi e ai prodotti della combustione;
- l'ordinario funzionamento delle suddette attività comporta, inoltre, esigenze di aerazione e ricambio dell'aria degli ambienti, non pienamente conciliabili, nella fase attuale, con la raccomandazione sanitaria di mantenere chiuse le aperture verso l'esterno e limitare o interrompere l'immissione di aria esterna attraverso gli impianti di ventilazione;
- tale circostanza assume, dunque, particolare rilievo in considerazione della permanenza continuativa, per diverse ore, di personale all'interno degli edifici considerati;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, in ragione della straordinarietà dell'evento, dell'attualità della situazione e della necessità di adottare senza ritardo ulteriori misure temporanee e precauzionali di tutela della salute pubblica non adeguatamente fronteggiabili mediante gli ordinari strumenti amministrativi;

per tutte le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ORDINA

1. **LA CHIUSURA, PER LE INTERE GIORNATE DEL 1° E 2 SETTEMBRE 2026, DI TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, DI OGNI ORDINE E GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESI GLI ASILI NIDO, I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E I CENTRI ESTIVI PUBBLICI E PRIVATI;**
2. **LA CHIUSURA AL PUBBLICO, PER LE INTERE GIORNATE DEL 1° E 2 SETTEMBRE 2026, DEGLI UFFICI COMUNALI, AD ECCEZIONE DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) E DELLA POLIZIA LOCALE;**
3. **LA CHIUSURA AL PUBBLICO, PER LE INTERE GIORNATE DEL 1° E 2 SETTEMBRE 2026, DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AIROLA;**
4. **LA CHIUSURA, PER LE INTERE GIORNATE DEL 1° E 2 SETTEMBRE 2026, DEL SUPERMERCATO DECO', SITO IN VIA CARACCIANO, nonché DELLE AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE;**

ORDINA altresì

Ai titolari e ai gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e produttive

operanti sul territorio comunale, **IL DIVIETO, IN VIA PRECAUZIONALE, DI ESPORRE ALL'ESTERNO PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI ALLA VENDITA O ALLA SOMMINISTRAZIONE**, qualora non adeguatamente confezionati, protetti o custoditi in contenitori chiusi, con particolare riferimento ai prodotti ortofrutticoli, agli alimenti freschi e, comunque, a qualsiasi prodotto suscettibile di contaminazione per effetto della possibile ricaduta di polveri, fumi o particolato derivanti dall'incendio;

RACCOMANDA

A tutta la popolazione, in via cautelativa e sino al venir meno delle condizioni di potenziale rischio connesse all'incendio:

- **DI LIMITARE, PER QUANTO POSSIBILE, GLI SPOSTAMENTI NON NECESSARI E LA PERMANENZA PROLUNGATA ALL'APERTO**, in particolare nelle aree interessate dalla propagazione dei fumi e nelle zone sottovento rispetto al luogo dell'incendio;
- **DI UTILIZZARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, PREFERIBILMENTE MASCHERINE DI TIPO FFP2 O EQUIVALENTI**, qualora risulti necessario permanere o transitare all'aperto nelle aree interessate dalla presenza di fumi, polveri o particolato;
- **DI LAVARE ACCURATAMENTE, PRIMA DEL CONSUMO O DELL'UTILIZZO, I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E GLI ALTRI ALIMENTI EVENTUALMENTE ESPOSTI ALL'ARIA APERTA**, con particolare riguardo a quelli provenienti da orti e coltivazioni ricadenti nelle aree potenzialmente interessate dalla ricaduta di polveri o particolato derivanti dall'incendio.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Benevento;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento;
- Stazione Carabinieri di Airola;
- Comando di Polizia Locale di Airola;
- Dirigenze delle scuole pubbliche e private;
- Tribunale di Benevento;
- ASL Benevento;
- ARPAC – Dipartimento Provinciale;
- Protezione Civile Regionale;
- Provincia di Benevento;
- eventuali ulteriori autorità e organismi interessati.

AVVERTE

1. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La violazione delle disposizioni in essa contenute sarà perseguita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento;
2. la Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e gli altri organi competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza;
3. la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo Pretorio on-

line e sul sito istituzionale del Comune di Airola, nonché diffusa attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell'Ente, al fine di garantirne la massima conoscibilità alla popolazione.

4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero dalla notificazione, secondo i casi, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
5. il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della Protezione Civile – Arch. Enzo Carbone – Contatti 0823/711844 – pec: protocolloairola@pec.comune.airola.bn.it.

Airola, 01/09/2026

Il Sindaco

VINCENZO FALZARANO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)

Firmato da
FALZARANO VINCENZO
01/09/2026 11:16:50